

Corte di Cassazione - Sentenza 23 gennaio 2015, n. 3199

Nozione di scarichi industriali

SENTENZA

sul ricorso proposto da (*omissis*), avverso la sentenza del 11/12/2012 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente (*omissis*)

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Castrovillari, con la sentenza in epigrafe, ha condannato (*omissis*) alla pena di 4.000,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 perché scaricava nel fiume Coscile acque reflue industriali provenienti dal sistema di Depurazione a servizio dell'impianto di lavaggio inerti della cava di proprietà, in assenza di atti autorizzativi. Accertato il 14 gennaio 2010 e sino al 28 aprile 2010.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, (*omissis*) affidando il gravame a due motivi con i quali deduce:

1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 mancando la prova che le acque scaricate dal ricorrente nel fiume Coscile potessero essere ritenute come acque reflue industriali;

2) la violazione dell'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen. non avendo il tribunale, a fronte di un danno di speciale tenuità, concesso l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., né applicato, a fronte di una situazione immediatamente sanata con l'autorizzazione provvisoria allo scarico ottenuta in data 27 luglio 2010, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, osserva la Corte come l'eccepita assenza della prova circa la natura non industriale delle acque scaricate nel fiume Coscile fonda su affermazioni contrarie alle acquisizioni processuali e, peraltro, meramente assertive, laddove il primo giudice ha chiarito, senza che la motivazione sia stata investita in parte qua da una specifica critica, come la prova della responsabilità fonda sulla documentazione, anche fotografica, acquisita agli atti del processo e sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha accertato come l'impianto industriale utilizzato dalla (*omissis*) fosse composto da tre aree: una dedicata al deposito del materiale estratto dalla cava ed oggetto di successiva lavorazione; altra destinata alla collocazione dell'impianto per la lavorazione ed il lavaggio degli inerti e l'ultima adibita alla lavorazione dei conglomerati cementizi. L'acqua utilizzata per il processo produttivo veniva attinta dal cosiddetto "Canale dei mulini" in virtù di regolare autorizzazione idrica e, una volta esaurito il suo utilizzo nel ciclo, veniva fatta confluire in una vasca a tenuta stagna dalla quale l'acqua utilizzata per il lavaggio del materiale inerte veniva fatta defluire in quattro vasche interrate attraverso cui veniva infine scaricata nel fiume Coscile in assenza di qualunque autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia ambientale.

Peraltro, il fatto che il ricorrente avesse richiesto ed ottenuto un'autorizzazione postuma allo scarico è stato logicamente ritenuto dal Tribunale come ulteriore indice di conferma della stimata sussistenza della prova di responsabilità.

Ciò posto, è solo il caso di ribadire in proposito il principio di diritto già affermato da questa Corte per il quale, in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto (Sez. 3, n. 12865 del 05/02/2009, Bonaffini, Rv. 243122).

Va infatti ricordato che la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, questa Corte ha precisato come (Sez. 3, n. 4844 del 14/11/2012, dep., 31/01/2013, Boccia, non mass.) sia configurabile il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2006, qualora lo scarico riguardi acque

reflue industriali, definitall'art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.

Ne consegue che devono pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie, dal sistema di depurazione a servizio di un impianto di lavaggio di inerti estratti da cave.

3 Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

3.1. Quanto alla reclamata attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., va osservato essa si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai delitti (contro patrimonio, che offendano il patrimonio o che siano comunque determinati da motivi di lucro), con la conseguenza che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sia nella previsione della prima che della seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen., è inapplicabile al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non compatibile con la natura contravvenzionale della fattispecie incriminatrice.

Pertanto, trattandosi di un illecito la cui condotta tipica consiste nell'esporsi a pericolo per l'ambiente attraverso l'impedimento frapposto alla pubblica amministrazione per l'esercizio dei controlli preventivi sulla capacità inquinanti degli scarichi, il reato previsto dall'art. 137, comma 1, D.lgs. n. 152 del 2006 costituisce un reato formale di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione di un evento dannoso o pericoloso, perché mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti, in modo da consentire, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, la verifica che lo scarico abbia i requisiti tecnici richiesti dalla legge per essere abilitato sicché non sarebbe in ogni caso applicabile la circostanza attenuante tipizzata nell'art. 62 n. 4 cod. pen.

3.2. Quanto infine alla rivendicata applicazione dell'attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n.6 cod. pen., va chiarito che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora vengano effettuati scarichi non autorizzati, non è applicabile la circostanza attenuante dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituendo fatto irrilevante la circostanza che l'agente si sia attivato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione o che l'abbia ottenuta, in quanto detta autorizzazione non comporta da sola né l'eliminazione e né l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, sicché difetta, per l'applicazione dell'attenuante, il requisito dell'efficacia e della spontaneità del ravvedimento, rendendo il suo rilascio lecito, a condizioni esatte,

esclusivamente la condotta successiva ed essendo perciò ininfluyente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito già commesso.

4. Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 02/10/2014